

Il reato si consuma a fine anno seguente

Il fronte penale

Vantaggio ai morosi che pagano nei nuovi termini

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

In base al decreto Sanzioni, i reati di omesso versamento Iva e ritenute si consumeranno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Dello slittamento della scadenza penalmente rilevante beneficeranno tutti coloro i quali hanno procedimenti in corso, se, ad esempio, hanno adempiuto al pagamento del debito in ritardo (ed entro i nuovi termini). Inoltre l'eventuale decadenza della rateazione con debito residuo inferiore a 50 mila euro ai fini delle ritenute, o a 77 mila ai fini Iva, non fa configurare il reato rispettivamente di omesso versamento delle ritenute, e omesso versamento dell'Iva.

Ma non è ancora chiaro in che momento andrà effettuata la verifica dell'entità del debito residuo: al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione o successivamente?

Viene ancora previsto che solo ai fini dell'applicazione di tali reati gli esiti del controllo automatizzato siano comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del ricevimento della comunicazione, il sostituto o il contribuente potrà pagare spontaneamente a rate le somme do-

vute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata è versata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

Ciò rende fattibile, come richiesto dalle commissioni parlamentari, la possibilità di presentare istanza di rateazione prima della scadenza penalmente rilevante (31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione). Ma, poiché la decadenza dalla rateazione non potrà che avvenire dopo tale data (quindi a reato consumato) in quanto la seconda rata scade nel trimestre successivo, dovrebbe dedursi che l'esclusione del reato opererebbe anche dopo la sua consumazione. Quindi, di fatto, si è in presenza di una causa di non punibilità che forse andava più correttamente collocata nell'articolo 13 del Dlgs 74/2000, il quale disciplina proprio le cause di non punibilità dei reati tributari.

Peraltro, non è chiaro il rapporto tra questa nuova previsione e la causa di non punibilità secondo cui il pagamento integrale del debito va eseguito prima dell'apertura del dibattimento. Infatti, in presenza dell'esclusione del reato con un debito residuo di 5 mila o 75 mila euro per il contribuente decaduto dalla rateazione, mal si comprende in quale ipotesi futura potrà fruirsi la vigente causa di non punibilità secondo cui occorra versare tutto all'apertura del dibattimento. ●